Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17180 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: PARISE CLOTILDE
Data pubblicazione: 26/06/2019

sul ricorso 12779/2018 proposto da:

Agbonghai Charles, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall'Avv. Romiti Daniele, giusta delega a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

dirittobancario.it

Giurisprudenza

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2477/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2019 dal Cons. PARISE CLOTILDE;

lette le conclusioni scritte del P.M., Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n.2477/2017 pubblicata il 19-10-2017, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello di Charles Agbonghai, cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha rigettato il gravame ritenendo non credibile il racconto del richiedente. Questi aveva dichiarato di essere stato oggetto di gravi attentati ad Igbanke, suo Paese natale, ad opera di soci in affari del padre, i quali, dopo aver ucciso quest'ultimo, avevano tentato di uccidere lo stesso richiedente, al fine di non dividere con lui i proventi dell'attività di vendita della società. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito ad Agbor ed aver chiesto protezione alla polizia, che gli fu negata perché *"queste persone erano più forti della polizia"*. Aveva affermato di essere fuggito successivamente in Niger Stat, ma di essere stato nuovamente costretto a fuggire a seguito dell'attentato compiuto da Boko Haram nella chiesa cristiana di Santa Teresa, in cui si trovava. Infine, era

dirittobancario.it

fuggito in Libia e il suo datore di lavoro aveva pagato il corrispettivo del trasporto via mare verso l'Italia.

Ad avviso della Corte territoriale la narrazione era oggettivamente non veritiera in quanto il richiedente affermava di esser scampato all'attentato nella Chiesa Cristiana di Santa Teresa in Niger State, mentre detto attentato si era verificato in Abuja, capitale della Nigeria e capoluogo dell'Abuja Federal Capital Territory, territorio estraneo al Niger State. I Giudici d'appello hanno affermato che l'inattendibilità assoluta della narrazione inibiva l'esercizio di qualsivoglia attività anche officiosa di indagine, non essendo reperibile alcun dato certo da cui muovere.

La Corte territoriale ha pertanto ritenuto l'appello manifestamente infondato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che resiste con controricorso.

3. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.Con il primo motivo il ricorrente lamenta «*Violazione di norme di diritto in relazione all'articolo 8 d.lgs. 25/08 e violazione degli articoli 132 n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma 6 Costituzione*». Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte d'appello ha omesso qualunque indagine officiosa, non ha preso in considerazione il pericolo derivante dalla situazione oggettiva della Nigeria, Paese di origine, ed ha affermato che sia dubbia finanche l'individuazione dello Stato di provenienza, in ragione dell'imprecisione, manifestata dallo stesso

dirittobancario.it

ricorrente, nella conoscenza della geografia della Nigeria. Adduce che la Chiesa Cattolica di Santa Teresa, in cui era avvenuto l'evento riferito, si trova in Niger State e non ad Abuja, come erroneamente indicato in sentenza, in base a quanto si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente e, in particolare, dall'articolo del *Dailiymail* (pag.1, doc X, prodotto quale doc. 4 fascicolo di primo grado). Precisa che Suleja è una città nello Stato del Niger che viene spesso confusa con la città di Abuja, a causa della vicinanza territoriale tra le due città e del fatto che originariamente Suleja era chiamata Abuja, prima che il governo nigeriano adottasse, nel 1976, il nuovo nome per la capitale federale. Rileva inoltre che, nell'affermare che l'attentato sia avvenuto ad Abuja, la Corte d'Appello non cita alcuna fonte a sostegno, impedendo un controllo sulla decisione. Aggiunge di aver dichiarato che l'attentato era avvenuto nel Niger State, senza indicare la città, e di non aver mai affermato che la capitale Abuja si trovi nel Niger State. Indica il ricorrente gli atti processuali nei quali ha fornito le suddette allegazioni fattuali (verbale audizione pag.n.2 riga 14 doc.XI; ricorso pag. 3 doc. II; appello pag. n.8 doc. VII). In ogni caso ad avviso del ricorrente l'imprecisione geografica non era di gravità tale da far dubitare della sua provenienza dalla Nigeria, considerata la complessità della geografia di detto Paese ed essendo il ricorrente analfabeta.

5. Con il secondo motivo lamenta «*Violazione di norme di diritto in relazione agli articoli 8 d.lgs. 25/08, articolo 14 comma 1 lettera c) d.lgs. 251/2007, nonché articolo 5 comma 6 e articolo 19 comma 1 d.lgs. 286/98 – omessa considerazione di un fatto storico decisivo per il giudizio* ». Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia sentenza n. 172 del 2009, Elgafaji e sentenza n. 285 del 2012, Diakitè sul rapporto fra l'esistenza di una minaccia grave e

dirittobancario.it

individuale alla vita e alla persona del richiedente protezione sussidiaria e la mancanza della necessità della prova, nonché la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26122/17 e n.22111/2014). Ad avviso del ricorrente la Corte d'appello, in violazione degli articoli indicati in rubrica, ha del tutto omesso di esaminare la situazione di pericolo e di instabilità che caratterizza il Paese di origine, in base a quanto risulta dal rapporto del FFP relativo all'Edo State e dai rapporti reperibili sui siti internet indicati in ricorso, nonché dalle sentenze di merito pure richiamate nel ricorso.

6. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. Questa Corte ha chiarito che «*il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della*

dirittobancario.it

prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito» (Cass. ord. n. 3340/2019).

6.2.Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese, e censura la valutazione di non credibilità espressa dai Giudici di merito prospettando una ricostruzione della fattispecie concreta basata su circostanze di fatto che assume travisate nei giudizi di merito e su una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di non attendibilità del racconto del ricorrente espresso dal Tribunale evidenziando in dettaglio molteplici lacunosità e contraddittorietà, tanto da dubitare anche della provenienza del richiedente dalla Nigeria, in considerazione delle considerevoli imprecisioni geografiche rilevate nella narrazione. La Corte d'appello ha quindi affermato che, a fronte dell'assoluta inattendibilità di detta narrazione, risultava inibito l'esercizio di qualsivoglia attività anche officiosa di indagine.

Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell'art.360, comma 1 n.5 cod. proc. civ., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Per quanto si è detto la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n.8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n.22598/2018), così da

dirittobancario.it

sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di «*anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante*», sicché il motivo è inammissibile.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile, in base alle medesime considerazioni espresse nei paragrafi che precedono.

7.1. La doglianza di omesso esame della situazione di pericolo e di instabilità che caratterizza il Paese di origine ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria presuppone che detto Paese sia noto ed invece la Corte territoriale ha affermato, all'esito di accertamento di fatto incensurabile, che «*è dato dubitare anche della stessa provenienza dell'appellante dalla Nigeria*».

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell'eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'Amministrazione di valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n.9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

dirittobancario.it

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma il 10 aprile 2019.

Copyright dirittobancario.it